



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 30/04/2020

Del. Nr. 7

Oggetto: AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SETTORE 3 ENTRATE - UFFICIO TRIBUTI - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2020 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di Aprile, alle ore 19:30 in modalità telematica con lo strumento della videoconferenza, premesse le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1 convocazione. All'appello risultano:

FILIPPI	STEFANO	Presente
GROSSULE	MICHELE	Presente
GASTALDELLO	ATTILIO	Presente
STOPPATO	MATTIA	Presente
RIGO	GIANCARLO	Presente
PERBELLINI	ANNALISA	Presente
MASOTTO	GIADA	Presente
FIOCCO	GINO	Presente
BRINA	DAVIDE	Presente
PICCOLI	GIANLUIGI	Presente
BIMBATO	DAVIDE	Presente
FALAVIGNA	ANNA	Presente
GAMBACORTA	MARTINA	Presente
DE TOGNI	FRANCESCO	Presente
ZAMBONI	MARCO	Assente
TURELLA	DANIELE	Assente
BIANCHINI	ROBERTO	Presente

Presenti n. 15      Assenti n. 2, accertati a video.

Presiede il **Presidente** Signor **FILIPPI STEFANO**

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DE PASCALI ALESSANDRO



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

Proposta n. 18

## **Oggetto: AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SETTORE 3 ENTRATE - UFFICIO TRIBUTI - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2020 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)**

Visto l'art. 1, commi dal 739 al 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), più specificatamente della componente riferita ai servizi (TASI), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e indica nei commi da 739 a 783 le disposizioni che disciplinano l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 1, co. 758, L. n. 160/2019 sono esenti dall'imposta i terreni agricoli:

*"a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione";*

- ai sensi dell'art. 1, co. 740, L. n. 160/2019 *"il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9";*

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

*"a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*

*b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni...omissis...;*

*c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori";*

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019, che dispone, per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune;

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D derivante dall'incremento dell'aliquota standard;

Preso atto che, in materia di aliquote e detrazioni d'imposta, l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

**Aliquote:**

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

**Detrazioni:** detrazione d'imposta di Euro 200,00.- riconosciuta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, elevabile fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

**Aliquote:**

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Richiamate le delibere del Consiglio Comunale n. 55 e n. 56 del 20/11/2019, con le quali sono state approvate, anteriormente all'entrata in vigore della Legge n. 160/2019, le aliquote dell'IMU e della TASI per l'anno 2020, confermando le stesse del 2019, con un gettito complessivo stimato pari ad Euro 4.450.000,00 (di cui Euro 3.740.000,00.- relativi all'IMU, ed Euro 710.000,00.- relativi alla TASI);

Visto il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del D.Lgs. n.267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 19.12.2019;

Ritenuto necessario rivedere le aliquote IMU per assicurare l'invarianza del gettito, in conseguenza dell'abolizione della TASI, accorpando sulle aliquote IMU le quote che il Comune percepiva prima attraverso la TASI, in modo di evitare al contempo un aumento della pressione tributaria e di garantire l'equilibrio finanziario del bilancio, mantenere l'attuale livello ottimale di erogazione dei



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

servizi comunali ed, in coerenza con i propri obiettivi di programmazione, non aumentare il livello di tassazione complessiva sugli immobili rispetto allo scorso esercizio, così come di seguito riportate:

<b>Tipologia di immobile</b>	<b>Aliquote IMU 2020</b>
<b>Abitazione principale e pertinenze</b> <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)</i>	<b>Esenti</b> ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge 27.12.2019, n. 160  Sono esclusi dall'esenzione: i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
<b>Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze</b> <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)</i>	<b>5 per mille (0,5 %)</b>  <b>detrazione di Euro 200,00</b>
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale</b>	<b>1 per mille (0,1%)</b>
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. <b>beni merce</b> )	<b>1 per mille (0,1%)</b>
<b>Unità immobiliare di proprietà dei genitori in cui risiede e dimora un figlio proprietario, a sua volta, dell'immobile nel quale risiedono e dimorano i genitori</b> , purché entrambi non siano possessori di altre unità immobiliari nel Comune di San Giovanni Lupatoto	<b>5,6 per mille (0,56%)</b>
<b>Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado</b> , che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) e relative pertinenze. <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)</i>	<b>8,6 per mille (0,86%)</b>
<b>Abitazione concessa in locazione</b> , come abitazione principale, con contratto registrato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 alle condizioni stabilite nei contratti-tipo definiti dagli accordi in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative depositati presso il Comune (c.d. <b>contratti a canone concordato con inquilino residente</b> );	<b>8,6 per mille (0,86%)</b>
<b>Alloggi regolarmente assegnati dall'ex Istituto Autonomo Case Popolari – I.A.C.P</b> o dagli enti di edilizia residenziale pubblica	<b>8,6 per mille (0,86%)</b>
<b>Immobili appartenenti alla categoria catastale D/3</b> (teatri, cinematografi) e <b>D/6</b> (fabbricati e locali per esercizi sportivi)	<b>8,6 per mille (0,86%)</b>
<b>Fabbricati di categoria catastale B, C/1</b> (negozi), <b>C/2</b> (magazzini e locali di deposito) ad eccezione delle pertinenze di abitazione principale eccedenti la prima, <b>C/3</b> (laboratori per arti e mestieri) <b>C/4</b> (impianti sportivi)	<b>9,5 per mille (0,95%)</b>
<b>Fabbricati di categoria catastale D/1</b> (opifici), <b>D/7</b> (fabbricati industriali) e <b>D/8</b> (fabbricati commerciali)	<b>9,6 per mille (0,96%)</b>



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

<b>Abitazioni locate</b> con contratto diverso da quello "agevolato" di cui all'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 o concesse in comodato a parenti diversi dal primo grado; <b>Abitazioni locate con contratto a canone concordato</b> di cui all'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 con <b>inquilino non residente</b> ; Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da <b>cittadini italiani non residenti</b> nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate; Le <b>pertinenze</b> (categoria catastale C/2 - C/6 - C/7) <b>eccedenti la prima</b> ; <b>Immobili inagibili e inabitabili</b> ; <b>Abitazioni sfitte</b> ; <b>Fabbricati di interesse storico e artistico</b> ;	<b>10 per mille (1%)</b>
<b>Terreni agricoli</b>	<b>10,5 per mille (1,05%)</b>
<b>Immobili</b> appartenenti alla <b>categoria catastale A/10</b> (uffici e studi privati)	
<b>Immobili</b> appartenenti alla <b>categoria catastale D/2</b> (alberghi e pensioni)	<b>10,6 per mille (1,06%)</b>
<b>Aree edificabili</b>	<b>10,5 per mille (1,05%)</b>
<b>Immobili</b> appartenenti alla <b>categoria catastale D/5</b> (istituti di credito ed assicurazione);	<b>10,6 per mille (1,06%)</b>

Rilevato che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160 dispone:

*“755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”*

Dato atto che il Comune di San Giovanni Lupatoto, per l'anno d'imposta 2019 e precedenti, non si è avvalso della facoltà di maggiorare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille consentito dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e non intende avvalersene per l'anno 2020;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con precedente deliberazione assunta nell'odierna seduta dichiarata immediatamente eseguibile;

Ritenuto di evidenziare che, tramite il suddetto regolamento, viene assimilata all'abitazione





# COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

principale, con conseguente applicazione del regime previsto per tale tipologia, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da *anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari* a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, precisando che al medesimo regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze;

Ritenuto di confermare per l'annualità 2020 l'importo della detrazione (200 euro) prevista dall'art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019, per l'abitazione principale e le relative pertinenze, qualora tassabili (categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

Ritenuto infine di confermare l'aliquota ridotta nel caso di scambio di immobili tra genitori e figli precisando quanto segue:

"Tale situazione si verifica qualora nell'unità immobiliare di proprietà dei genitori in cui risiede e dimora un figlio proprietario, a sua volta, dell'immobile nel quale risiedono e dimorano i genitori, purché entrambi non siano possessori di altre unità immobiliari nel Comune di San Giovanni Lupatoto. Per maggiore esemplificazione, tale aliquota si applica nel caso in cui i genitori possiedano un'unità immobiliare e la scambino con il figlio andando ad occupare l'unità immobiliare di proprietà di quest'ultimo e trasferendo in essa la loro residenza. Il figlio, a sua volta, deve occupare l'unità immobiliare di proprietà dei genitori e vi deve trasferire la residenza adibendo l'immobile a propria abitazione principale. E' importante precisare che tutti i soggetti passivi coinvolti, genitori e figli, non devono possedere nel Comune di San Giovanni Lupatoto altra unità immobiliare da A/1 ad A/9 e C/2, C/6, C/7, nemmeno pro quota. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 30/06/2021";

Tenuto conto che l'applicazione delle aliquote come sopra stabilite fa conseguire un gettito IMU da iscrivere nel bilancio 2020 stimato in euro 4.450.000,00.- al netto della quota destinata all'alimentazione del Fondo di Solidarietà;

Ricordato che:

- a norma dell'art. 13, co. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato dall'art. 15-bis, comma 1, del D.L. 30/04/2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*.

- l'art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160 dispone:

*Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020";*

- la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: *"(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante";*

- l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";

## SI PROPONE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare, per l'anno di imposta 2020, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

<b>Tipologia di immobile</b>	<b>Aliquote IMU 2020</b>
<b>Abitazione principale e pertinenze</b> <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)</i>	<b>Esenti</b> ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge 27.12.2019, n. 160  Sono esclusi dall'esenzione: i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
<b>Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze</b> <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)</i>	<b>5 per mille (0,5 %)</b>  <b>detrazione di Euro 200,00</b>
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale</b>	<b>1 per mille (0,1%)</b>
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. <b>beni merce</b> )	<b>1 per mille (0,1%)</b>
<b>Unità immobiliare di proprietà dei genitori in cui risiede e dimora un figlio proprietario, a sua volta, dell'immobile nel quale risiedono e dimorano i genitori</b> , purché entrambi non siano possessori di altre unità immobiliari nel Comune di San Giovanni Lupatoto	<b>5,6 per mille (0,56%)</b>
<b>Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado</b> , che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) e relative pertinenze. <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)</i>	<b>8,6 per mille (0,86%)</b>
<b>Abitazione concessa in locazione</b> , come abitazione principale, con contratto registrato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 alle condizioni stabilite nei contratti-tipo definiti dagli accordi in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative depositati presso il Comune (c.d. <b>contratti a canone concordato</b> )	<b>8,6 per mille (0,86%)</b>



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

con <b>inquilino residente</b> );	
<b>Alloggi regolarmente assegnati dall'ex Istituto Autonomo Case Popolari – I.A.C.P</b> o dagli enti di edilizia residenziale pubblica	<b>8,6 per mille (0,86%)</b>
<b>Immobili appartenenti alla categoria catastale D/3</b> (teatri, cinematografi) e <b>D/6</b> (fabbricati e locali per esercizi sportivi)	<b>8,6 per mille (0,86%)</b>
<b>Fabbricati di categoria catastale B, C/1</b> (negozi), <b>C/2</b> (magazzini e locali di deposito) ad eccezione delle pertinenze di abitazione principale eccedenti la prima, <b>C/3</b> (laboratori per arti e mestieri) <b>C/4</b> (impianti sportivi)	<b>9,5 per mille (0,95%)</b>
<b>Fabbricati di categoria catastale D/1</b> (opifici), <b>D/7</b> (fabbricati industriali) e <b>D/8</b> (fabbricati commerciali)	<b>9,6 per mille (0,96%)</b>
<b>Abitazioni locatè con contratto diverso da quello "agevolato"</b> di cui all'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 o concesse in comodato a parenti diversi dal primo grado;  <b>Abitazioni locatè con contratto a canone concordato</b> di cui all'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 con <b>inquilino non residente</b> ;  Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da <b>cittadini italiani non residenti</b> nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locatè;  Le <b>pertinenze</b> (categoria catastale C/2 - C/6 - C/7) <b>eccedenti la prima</b> ;  <b>Immobili inagibili e inabitabili</b> ;  <b>Abitazioni sfitte</b> ;  <b>Fabbricati di interesse storico e artistico</b> ;	<b>10 per mille (1%)</b>
<b>Terreni agricoli</b>	<b>10,5 per mille (1,05%)</b>
<b>Immobili appartenenti alla categoria catastale A/10</b> (uffici e studi privati)	
<b>Immobili appartenenti alla categoria catastale D/2</b> (alberghi e pensioni)	<b>10,6 per mille (1,06%)</b>
<b>Aree edificabili</b>	<b>10,5 per mille (1,05%)</b>
<b>Immobili appartenenti alla categoria catastale D/5</b> (istituti di credito ed assicurazione);	<b>10,6 per mille (1,06%)</b>

3. Di confermare per l'annualità 2020 l'importo della detrazione (200 euro) prevista dall'art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019, per l'abitazione principale e le relative pertinenze, qualora tassabili (categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

4. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni IMU approvate con il presente provvedimento decorrono dal 1° gennaio 2020.





# COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

5. Di stimare in Euro 4.450.000,00.- il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2020 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto della quota destinata all'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale.

6. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente e gli interventi dei Consiglieri comunali di cui all'allegato A);

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Preso atto che:

- è stato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;

- è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del settore economico finanziario;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Preso atto della proclamazione della votazione disposta dal Presidente e di seguito evidenziata:

CONSIGLIERI PRESENTI:

CONSIGLIERI ASTENUTI:

CONSIGLIERI VOTANTI:

VOTI FAVOREVOLI:

VOTI CONTRARI:

## DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Rilevata l'urgenza, al fine di poter informare fin da subito i contribuenti, i CAF ed i professionisti delle nuove aliquote IMU applicabili per l'effettuazione del versamento della rata di acconto dell'imposta in scadenza a giugno 2020, il Presidente pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si hanno i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI:

CONSIGLIERI ASTENUTI:

CONSIGLIERI VOTANTI:

VOTI FAVOREVOLI:

VOTI CONTRARI:

Proclamato l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata la proposta di immediata eseguibilità del provvedimento.



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 30/04/2020

---

**Parere ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267**

---

**OGGETTO:** AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SETTORE 3 ENTRATE - UFFICIO TRIBUTI - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2020 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)

---

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Parere FAVOREVOLE

Lì, 24/04/2020

IL DIRIGENTE SETTORE ENTRATE  
ANDREA ELIFANI

---

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Parere FAVOREVOLE

Lì, 24/04/2020

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
ANDREA ELIFANI



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
FILIPPI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE  
DE PASCALI ALESSANDRO

ESECUTIVITA'

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

( ) è diventata esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE  
DE PASCALI ALESSANDRO